

ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CIMOLAIS

RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata*

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro

razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
<ul style="list-style-type: none"> • deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 22.4.2015 	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate Azioni: mantenimento delle seguenti società <ul style="list-style-type: none"> - Società cooperativa a.r.l. Legno Servizi di Tolmezzo]; - GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali s.p.a. di Pordenone; - HYDROGEA s.p.a. di Pordenone ; - Società Coop. A.r.l. Albergo Diffuso 	art. 3 commi 27 e 28 della legge n. 244 del 24.12.2007;/ art. 1 commi da 611 a 614 Legge 190/2014
deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 29.9.2017	Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 Azioni: mantenimento delle seguenti società <ul style="list-style-type: none"> - HYDROGEA s.p.a. di Pordenone ; - Società Coop. A.r.l. Albergo Diffuso Lago di Barcis-Dolomiti Friulane. - GEA – Gestione Ecologiche e Ambientali s.p.a. di Pordenone; Azioni: dismissione della seguente società <ul style="list-style-type: none"> - Società cooperativa a.r.l. Legno Servizi di Tolmezzo]; 	Art. 24 D. Lgs. 175/2016


Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e "salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^ comma, e 2437-quater del codice civile".

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che "rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio", come ad esempio "l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi".

Con riferimento all'ATAP, pertanto, in un'ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguitesesi nel corso dello scorso anno e di quelle – ancora incerte – che avranno corso nei prossimi mesi, legate all'instaurazione di diversi contenziosi.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Cimolais il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

DENOMINAZIONE	ATAP SpA	
Attività svolta:	trasporti pubblici ed attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico Per il Comune di Barcis: la società produce un servizio di interesse generale mediante affidamento, con gara pubblica, da parte di altra PA; la materia del TPL, per quanto servizio rilevante sul territorio, ha riservato ai Comuni funzioni marginali di tipo consuntivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture (art. 12 della LR. n. 23/2007)	
Composizione del capitale sociale:	La società è composta principalmente da Comuni per il 93,755% del capitale; una quota pari a 0,059% del capitale è detenuta da privati e una quota pari al 6,186% è costituita da azioni proprie.	
Capitale sociale:	18.251.400 euro	
Patrimonio netto:	67.069.146 euro	
Quota del Comune:	0,038%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	6.935,53
	rapportata al patrimonio netto:	25.486,27
Numero di amministratori:	n. 5 Di cui nominati dal Comune di Barcis: nessuno	
Compensi agli amministratori:	145.035 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 componenti + 2 supplenti Di cui nominati dal Comune di Cimolais: nessuno	
Compensi all'organo di controllo:	36.400 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	249 (dato al 31.12.2017)	
Costo del personale:	11.580.991 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2017	28.312.351 euro
	2016	27.404.134 euro
	2015	27.868.822 euro
	media	27.861.769 euro
Risultato d'esercizio:	2017	3.229.191 euro
	2016	4.941.294 euro
	2015	6.622.136 euro
	2014	5.641.110 euro
	2013	6.486.181 euro
Partecipazioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATVO spa (in dismissione) 2. Autoservizi FVG spa - SAF 3. Azienda Provinciale Trasporti - APT spa 4. Consorzio gestione servizi autoparco veneto orientale - consorzio SAVO 5. FORCS srl in liquidazione 6. Mobilità di Marca spa (in dismissione) 7. SIA-società immobiliare autotrasporto viaggiatori a responsabilità limitata 8. STI-Servizi Trasporti Interegionali spa 9. STU MAKO' spa in liquidazione 10. TPL FVG scarl 	

Informazioni:

Il Comune è divenuto titolare della partecipazione in ATAP in seguito alla liquidazione della Provincia di Pordenone ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1761 del 22.9.2017 (*"approvazione definitiva del piano di liquidazione della Provincia di Pordenone"*).

La società, nel corso dell'ultimo anno, ha dovuto fronteggiare dei contenziosi in relazione al diritto di prelazione all'acquisto delle azioni: in particolare, il socio privato Credit Agricole Friuladria, in data 11.10.2017, ha comunicato alla società di aver ricevuto formale proposta di acquisto della quota del 0,96% (n. 1746 azioni) di partecipazione del capitale sociale; allo scopo di mantenere la connotazione prettamente pubblicistica della società, con Assemblea del 15.12.2017 è stato autorizzato il Consiglio di amministrazione dell'ATAP ad esercitare il diritto di prelazione sulle azioni della società detenute dal gruppo bancario Credit Agricole Friuladria.

Detta deliberazione, prima da parte del Consiglio di amministrazione di ATAP, validata dall'assemblea dei soci, ha comportato l'instaurarsi di un contenzioso innanzi al Tribunale delle Imprese di Trieste tra la società e l'unico socio privato con personalità giuridica ancora presente in ATAP SpA in merito alla clausola di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto della società.

A Ottobre 2018 il contenzioso relativo all'assegnazione delle azioni dell'ex-socio Credit Agricole Friuladria si è concluso con il trasferimento della proprietà delle azioni previamente detenute dal gruppo bancario per n. 1745 azioni alla società ATAP e n. 1 azione al socio privato con persona giuridica.

La società è coinvolta anche nella causa in materia di affidamento del contratto di trasporto pubblico locale della regione: essa partecipa infatti alla società consortile TPL FVG scarl, risultata aggiudicataria a febbraio 2017 della gestione del servizio di trasporto pubblico locale per l'intera regione per 10 anni. Avverso tale aggiudicazione è stato proposto ricorso al TAR dall'ATI concorrente Busitalia - Sitanord e Autoguidovie SpA: in data 15.2.2018 è intervenuta la sentenza definitiva del Consiglio di Stato sull'aggiudicazione della gara europea, sancendone la legittimità. Il concorrente ha quindi proposto un ricorso per revocazione, la cui decisione è attesa per Gennaio 2019.

Ne consegue che il nuovo contratto di gestione del servizio di trasporto pubblico locale tra Regione e nuovo affidatario non è stato ancora stipulato in attesa della definizione anche di quest'ultima controversia; ATAP SpA continua pertanto nella gestione in proroga del servizio ed i piani di sviluppo dell'azienda restano condizionati all'esito definitivo di tale ricorso in un contesto regionale volto all'aggregazione delle aziende provinciali di trasporto in ottica di razionalizzazione, efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e di coordinamento.

Il disegno regionale in materia di trasporti pubblici è riscontrabile nelle leggi regionali n. 37 del 10.11.2017 (art. 11 c. 25) e n. 44 del 28.12.2017, collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (art. 1 comma 3), laddove si prescrive rispettivamente che *"al fine di consentire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche nel settore della mobilità delle persone, la Regione promuove ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e ss.mm.ii., la costituzione di società di scopo a cui anche gli enti locali possono conferire le quote di proprietà di società operanti nel settore del trasporto pubblico locale dagli stessi possedute"*; ed inoltre *"al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'art. 7, c. 48, della L. R. 26.1.2004, n. 1 (Legge Finanziaria 2004) [n.d.r. ovvero di holding], al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento"*.

Proposta di razionalizzazione:

tenuto conto che:

- il trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, il cui ambito è quello regionale;
- della strategia regionale in materia di trasporto pubblico locale, volta all'aggregazione delle società provinciali di trasporto;
- della necessità di delineare delle tempistiche il più possibile definite per la dismissione delle quote del Comune nella società in un'ottica di corretta programmazione ed efficiente gestione delle risorse pubbliche;

si propone in via principale di mantenere la partecipazione in ATAP SpA in attesa dell'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.

La dismissione potrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società

di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione.

DENOMINAZIONE	HYDROGEA S.p.A. (Scissione parziale proporzionale di GEA)
CAPITALE SOCIALE	2.227.070,00.=
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,046%
SCOPO SOCIALE	Gestione servizio idrico integrato e di tutto quanto attiene alla gestione delle risorse idriche e gestione integrata delle risorse energetiche.
MOTIVAZIONE	La partecipazione societaria deriva dalle seguenti previsioni normative: L.R. 23.06.2005, N.13 art.23 comma 5 – Legge 5 gennaio 1994, n.36
ESITO	MANTENIMENTO

DENOMINAZIONE	SOC. COOP. A.R.L. Albergo Diffuso Valcellina Val Vajont
CAPITALE SOCIALE	10,200,00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	25,14%
SCOPO SOCIALE	Favorire la promozione e realizzazione di programmi di sviluppo turistico, economico, agricolo ed artigianale nell'ambito dell'iniziativa di albergo diffuso finanziata anche con fondi comunitari dalla Regione Friuli Venezia
MOTIVAZIONE	La Regione ha previsto come obbligatoria la partecipazione alla società di gestione dei Comuni nel cui ambito territoriale vengono realizzate sia dai privati che dai comuni stessi iniziative di albergo diffuso
ESITO	MANTENIMENTO

DENOMINAZIONE	GEA – GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI S.p.A.
CAPITALE SOCIALE	890.828,00.= euro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,046%
SCOPO SOCIALE	Gestione servizi ambientali: Raccolta, conferimento, trasporto stoccaggio provvisorio e/o definitivo, trattamento. Deposito in discarica e smaltimento dei rifiuti; Raccolta differenziata ecc. dei rifiuti; Spazzamento, lavaggio ed innaffiamento delle strade ed altre aree pubbliche; Manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche, delle strade, degli arredi urbani e della segnaletica stradale; Interventi di bonifica, tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e relativi servizi complementari, sgombero neve dal suolo pubblico e privato, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; Gestione di attività connesse alla cura e custodia degli animali.
MOTIVAZIONE	La partecipazione societaria deriva dalle seguenti previsioni normative: L.R. 23.06.2005, n.13 art.23 comma 5 – Legge 5 gennaio 1994, n.36
ESITO	MANTENIMENTO